

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1419 del 22/03/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE AL SERVIZIO DI FOGNATURA DELL'AGGLOMERATO DI "TABIANO" (COD. APC0351) IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA. SOCIETÀ IRETI S.P.A. - SINADOC 26986/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1522 del 22/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue MARZO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR n. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE AL SERVIZIO DI FOGNATURA DELL'AGGLOMERATO DI "TABIANO" (COD. APC0351) IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA. SOCIETÀ IRETI S.P.A. - SINADOC 26986/2019.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- La legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30/07/2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13/03/2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente;
- la circolare prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la D.G.R. n. 1795/2016 ad oggetto *"approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"* secondo cui *"il*

gestore presenta la domanda di AUA al SUAP, ad esclusione delle installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità" ;

- la D.G.R. n. 569/2019 il cui Allegato 2 avente ad oggetto "*Direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti*" secondo cui il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE le quali rilasciano direttamente il provvedimento richiesto;
- la D.G.R. n. 2153/2021 ad oggetto "*Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad esse afferenti*";

Premesso che:

- con provvedimento D.D. n° 1252 del 18/06/2012, la Provincia di Piacenza ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane per l'agglomerato in oggetto, autorizzazione avente scadenza il 31/12/2014;
- con nota del 26/11/2013, prot. n. 9067 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza il 27/11/2013 con prot. n° 73565), lo Sportello Unico del Comune di Lugagnano Val d'Arda ha trasmesso l'istanza prot. EM 006512-2013-P del 18/11/2013, con la quale la Società IREN EMILIA S.P.A. (Gestore del SII avente sede legale in Comune di Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano, 30 - C. FISC. e P. IVA 07129470014) ha presentato la domanda per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente al servizio di fognatura dell'agglomerato di "Tabiano" in Comune di Lugagnano Val d'Arda relativamente al seguente titolo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- con nota del 04/12/2013, prot. n° 75180, la Provincia di Piacenza comunicava ad IREN EMILIA S.P.A. che, per avviare il procedimento autorizzatorio, era necessaria l'approvazione del progetto funzionale alla realizzazione dell'intervento di adeguamento dello scarico di acque reflue urbane dell'agglomerato in oggetto in quanto privo di impianto di trattamento;
- dal 01/01/2016 il Gestore del Servizio Idrico integrato è la Società IRETI S.P.A., così come comunicato da IREN EMILIA S.P.A. (precedente Gestore del S.I.I.) con nota del 30/12/2015, prot. n° 007615-2015-P (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con Prot. n. 75933);
- con nota del 29/04/2016, prot. n° 4307, l'Arpae-SAC richiedeva ad IRETI S.P.A. la "*documentazione tecnico/amministrativa di aggiornamento*", come prevista dalla Deliberazione G.R. n° 201/2016 al fine del rilascio dell'autorizzazione allo scarico richiesta, secondo i tempi di adeguamento previsti dalla Deliberazione medesima;
- con nota del 24/11/2017, prot. n° 14788, l'Arpae-SAC sollecitava IRETI S.P.A. al

riscontro della nota del 29/04/2016, prot. n° 4307 di cui sopra;

- con nota prot. RT 12438-2019-P del 12/08/2019 (acquisita agli atti Arpae con prot. n. 140663 del 12/09/2019), la Società IRETI S.P.A. ha trasmesso la "*documentazione tecnico/amministrativa di aggiornamento*", come richiesta con nota del 29/04/2016, prot. n° 4307, sollecitata con nota del 24/11/2017, prot. n° 14788;

Considerato che:

- la Deliberazione G.R. n° 201/2016 prevede al 31/12/2030 l'adeguamento dello scarico di acque reflue urbane dell'agglomerato in argomento, ad oggi privo di impianto di trattamento;
- malgrado l'art. 3, comma 6, del D.P.R. nn. 59/2013, prevede che l'Autorizzazione Unica Ambientale abbia di durata di 15 anni, la Deliberazione G.R. n. 201/2016 ha previsto che lo scarico in argomento venga adeguato entro il 31/12/2030 con la conseguenza che, entro tale termine, dovrà essere modificato l'attuale regime autorizzativo a seguito di apposita istanza che preveda la realizzazione di un impianto di trattamento adeguato per lo scarico di acque reflue urbane;

Atteso che:

- con nota prot. n. 143561 del 18/09/2019, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha richiesto il necessario parere, propedeutico all'adozione del provvedimento in oggetto, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- con nota prot. n. 51219 dell'11/10/2019 (acquisita agli atti Arpae con prot. n. 157191 del 14/10/2019), l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha richiesto, ad IRETI S.P.A., lo studio idraulico in merito allo scarico dell'agglomerato in argomento;
- con nota prot. n. 36014 dell'08/03/2021, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha rappresentato alla Società IRETI S.P.A. la necessità - relativamente allo studio idraulico come richiesto con la sopracitata nota prot. n. 51219 dell'11/10/2019 - di "*prendere contatti con l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per concordarne i contenuti al fine del rilascio del parere di competenza da parte di ARSTPC*";
- con nota prot. n. RT 13762-2021-P del 05/07/2021 (acquisita agli atti Arpae con prot. n. 107737 del 09/07/2021) la Società IRETI S.P.A. ha comunicato che lo studio idraulico sarebbe stato presentato non appena fossero state formulate, da parte della Regione Emilia Romagna, le indicazioni in merito ai contenuti del medesimo studio idraulico;

Evidenziato che:

- con D.G.R. n. 2153 del 20/12/2021 la Regione Emilia Romagna ha emanato le disposizioni in merito alle verifiche di compatibilità idraulica ed, in particolare, al punto 5), ha previsto la possibilità da parte di ARPAE di concludere il procedimento

autorizzatorio laddove *"risulti necessario condurre verifiche di carattere idraulico il cui svolgimento richieda tempi non compatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo"*;

- con nota del 15/02/2022, prot. RT 2401-2022-P (acquisita agli atti con prot. n. 25755 del 16/02/2022), la Società IRETI S.P.A., in riferimento al punto 5) della DGR n. 2153/2021 sopracitata, ha comunicato che *"il tempo necessario per condurre le verifiche di carattere idraulico, al fine di inviare la documentazione come richiesta da ARSTPC con nota del 11.10.2019 prot. n° PC/2019/51219, è di un anno"*;

Vista l'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, dalla quale risulta che la rete fognaria di acque reflue urbane a servizio dell'agglomerato "Tabiano" (COD. APC0351) in Comune di Lugagnano Val d'Arda:

- serve un totale di 23 abitanti (22 abitanti residenti e 1 abitante fluttuante);
- non è dotata di scolmatori di piena, né di impianti di sollevamento;
- non è dotata di un impianto di depurazione adeguato, così come previsto dalla Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- lo scarico (n° **003026/012NA** catasto scarichi) di acque reflue urbane recapita nel corpo idrico superficiale "Torrente Chero";

Ritenuto, in relazione alle recenti disposizioni contenute nella D.G.R. n. 2153/2021, alle risultanze dell'istruttoria, sussistenti i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Società IRETI S.P.A. per lo svolgimento dell'attività inerente al servizio di fognatura dell'agglomerato "Tabiano" (COD. APC0351) in Comune di Lugagnano Val d'Arda;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete il rilascio del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

1. **di dare atto** che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e della DGR n. 1795/2016, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente al servizio di fognatura dell'agglomerato "Tabiano" (COD. **APC0351**) in Comune di Lugagnano Val d'Arda – in capo alla Società IRETI S.P.A. (C. FISC./P.IVA 01791490343) avente sede legale in Comune di Genova (GE), Via

Piacenza n. 54. Tale autorizzazione, avente validità fino al 31/12/2030, comprende il seguente titolo abilitativo in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 (parte TERZA) e s.m.i., allo scarico di acque reflue urbane (n° **003026/012NA** catasto scarichi) in corpo idrico superficiale della rete fognaria come descritta in preambolo;

3. di stabilire quale termine di trasmissione dello studio idraulico, da parte della società IRETI S.P.A. a questo Servizio e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, un anno dalla data di rilascio del presente provvedimento, al fine di acquisire il parere di compatibilità idraulica da parte della suddetta Agenzia Regionale;

4. di impartire, per lo scarico di acque reflue urbane (n° 003026/012NA catasto scarichi) nel corpo idrico superficiale "Torrente Chero", le seguenti prescrizioni:

- a) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue urbane da parte dell'Autorità competente;
- b) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione del corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico in uscita dall'impianto di depurazione e quello degli scolmatori;
- c) in caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC o mail) all'ARPAE (SAC e ST), all'Azienda U.S.L., ad ARSTPC e al Comune di Lugagnano Val d'Arda, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicato ai medesimi Enti;
- d) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica alla rete fognaria o della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo:

- che la presente autorizzazione è subordinata all'acquisizione, da parte di IRETI S.P.A., del parere di compatibilità idraulica dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, nel corso della durata del presente provvedimento;
- l'acquisizione da parte di IRETI S.P.A. dell'eventuale necessaria concessione per l'occupazione del suolo facente parte del demanio, dovuta per le reti fognarie e le condotte di scarico;
- che qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e depurazione dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente e che la documentazione comprovante l'avvenuto corretto smaltimento dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo;
- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

6. di stabilire, altresì, che il presente provvedimento verrà trasmesso ad IRETI S.P.A., all'ARPAE-ST, all'Azienda U.S.L. di Piacenza, al Comune di Lugagnano Val d'Arda, all'ATERSIR e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

7. di dare atto che:

- ai sensi e per gli effetti delle Deliberazioni G.R. nn. 201/2016, 569/2019 e 2153/2021, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata fino al 31/12/2030 e che, entro tale termine, dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico (previa presentazione di istanza) in linea con i programmi e le tempistiche in base alle disposizioni delle medesime Deliberazioni;
- la presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.;

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta

giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

**La Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
dott.ssa Anna Callegari**

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.